COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO



Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza alla sala ced	del
Comune	
CIG	

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto prevede l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza alla sala ced del Comune dal 01/02/2020 al 31/01/2022 sul software e sulla strumentazione elencate nell'ALLEGATO A.

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio/fornitura, compensato a **corpo** compreso nell'appalto, è stato stimato in **€.35.800,00** (euro trentacinquemilaottocento) escluso gli oneri per la sicurezza calcolati in **€.100,00** (euro cento), l'importo complessivo del servizio ammonta a **€.43.798,00** (euro quarantatremilasettecentonovantotto) come evidenziato nel seguente prospetto:

Costo complessivo della fornitura € 35.900,00 IVA al 22% € 7.898,00 TOTALE Iva compresa € 43.798,00

L'importo, relativo alle prestazioni **a corpo**, non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ma potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che il compenso a corpo complessivo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

Art. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

Descrizione dei servizi richiesti

Servizio di manutenzione e assistenza alla sala ced del Comune dal 01/02/2020 al 31/01/2022 su tutto quanto indicato nell'ALLEGATO A a questo capitolato.

Scopo del servizio è di mantenere o riportare in condizioni di buon funzionamento, ciascuna macchina, apparato attivo/passivo e l'intero sistema nel suo complesso, per la durata contrattuale, senza alcun addebito oltre il canone convenuto;

Dovrà essere incluso nel servizio:

- la manutenzione preventiva programmata, basata sulle specifiche necessità delle singole macchine, secondo le indicazioni date dall'Impresa e programmate temporalmente sulla base di un reciproco accordo tra le parti, che comprenda la sostituzione di materiali ordinari, parti usurate, materiali di consumo e componenti necessari alla corretta manutenzione (es. filtri, batterie dell'UPS etc.), in modo da garantire il corretto funzionamento dell'intera infrastruttura;
- il servizio di riparazione e di emergenza su chiamata, non programmato, che viene eseguito a richiesta del personale dell' U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica; la chiamata potrà essere effettuata via e-mail o via fax; ad ogni segnalazione di guasto verrà attribuito un identificativo univoco di chiamata per eventuali successivi riscontri, solleciti o contestazioni;
- il servizio di assistenza per malfunzionamenti e/o eventuali aggiornamenti , sia telefonica che presso l'ente, sui software elencati nell'ALLEGATO A (art. 1) ;
- il costo relativo alla manodopera necessaria per l'eventuale sostituzione di schede e componenti hardware che per qualsiasi motivo tecnico non riescono a far funzionare lo strumento informatico;

- il costo dei componenti hardware e le chiamate di assistenza tecnica per anomalie varie che si possono verificare;
- nel caso di sostituzioni di componenti hardware, il ripristino del software di base, d'ambiente e applicativo preesistente, per una corretta funzionalità dello strumento.
- il costo della sostituzione dei componenti nel caso in cui, a causa di un guasto, non fosse possibile riportarlo in stato di corretto funzionamento (es. pezzi di ricambio introvabili); in questo caso la ditta aggiudicataria si impegna a sostituirlo, con uno dello stesso tipo, equivalente o superiore.

I ricambi che si rendessero necessari dovranno essere originali, nuovi e dello stesso tipo dei pezzi guasti o superiori (in caso in cui i pezzi di ricambio originali non fossero più reperibili).

L'intervento per la riparazione dovrà avvenire presso la sede in cui è collocata l'apparecchiatura e comunque presso quella comunicata dal committente al momento della segnalazione del quasto.

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri, nessuno escluso, necessari sia alla riparazione del guasto sull'apparecchiatura oggetto dell'intervento che per l'allestimento e la configurazione dell'apparecchiatura temporaneamente sostitutiva.

Eventuali servizi richiesti all'Impresa al di fuori dell'ambito contrattuale verranno forniti alle tariffe che saranno concordate tra le parti e sulla base di atti separati.

Prima di procedere alla prestazione di servizi di manutenzione non compresi nell'ambito contrattuale, il cui onere dovrà essere determinato di volta in volta, l'Impresa deve richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione, motivando l'esclusione dalla garanzia; tali prestazioni formano oggetto di fatturazione separata sulla scorta di preventivi di volta in volta presentati dall'Impresa e approvati dall'Amministrazione. L'Impresa è responsabile dell'esecuzione degli interventi tecnici atti a ripristinare il normale uso delle apparecchiature indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato il malfunzionamento.

Art. 5 FORMALITA' DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Sono a carico dell'Impresa le eventuali spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA se dovute e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio/fornitura da prestare da parte dell'esecutore. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

Art. 6 SUBAPPALTI – COTTIMI - NOLI

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli

di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art.
 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
 - dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Art. 7 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo assegnati al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 8 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio di assistenza dovrà essere prestato secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate: Il fornitore renderà noti, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, i numeri telefonici, email e fax dedicati al servizio mediante comunicazione scritta da inviare all' U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica.

Dovrà essere garantito il ripristino della completa funzionalità dell'apparecchiatura guasta entro e non oltre 24 ore solari successive alla chiamata di intervento. I suddetti tempi di intervento decorrono dalla chiamata effettuata via fax o via e-mail, escludendo dal conteggio solamente le ore che vanno dalle 0 del sabato alle 24 della domenica.

Il ripristino potrà avvenire:

- 1) a seguito di riparazione delle apparecchiature guaste;
- 2) con sostituzione momentanea delle stesse con altre idonee in attesa della effettiva riparazione. In tale caso il ripristino del funzionamento delle apparecchiature originali dovrà avvenire entro un tempo non superiore ai 30 giorni lavorativi e, nel caso in cui il guasto si verifichi nell'ultimo mese di assistenza, entro la scadenza del contratto. Trascorso tale limite di tempo si applicheranno le penali previste al successivamente
- 3) con sostituzione definitiva con un'apparecchiatura similare nel caso in cui non sia possibile la riparazione dell'apparecchiatura guasta.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione l'U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica assegnerà un numero progressivo (identificativo della chiamata) che unitamente alla data ed ora di registrazione della richiesta stessa, faranno fede ai fini della verifica del rispetto dei tempi di intervento.

Al fine di identificare temporalmente la "chiusura" di un guasto, e quindi consentire la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, nonché l'applicazione di eventuali penali, dovrà essere redatto, per ciascun intervento, un rapporto scritto indicante la data e l'ora sia dell'eventuale allestimento di apparecchiature sostitutive che del ripristino definitivo dell'apparecchiatura originale. Il rapporto scritto, per essere riconosciuto, dovrà essere sottoscritto, per accettazione, sia dal personale tecnico del soggetto aggiudicatario che dal personale dell'U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica del Comune.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare per iscritto al committente le eventuali parti usurate che si evidenziassero durante i normali sopralluoghi relativi al servizio di manutenzione, e provvedere alla sostituzione come previsto.

Le ditte durante lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- l'orario di accesso agli uffici è, di norma, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 13:00 (il Martedì e Giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00). L'accesso ai vari locali sarà garantito soltanto previo accordo con il personale dell' U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica;
- nel caso in cui necessiti assistenza anche al di fuori degli orari e giorni sopra riportati, la ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile a seguito di preavviso di almeno una settimana;
- l'eventualità di cui al comma precedente potrà verificarsi in caso di eventi particolari, quali consultazioni elettorali o istituzione di uffici con compiti limitati nel tempo.

La casistica sopra indicata non deve comunque considerarsi esaustiva.

- la ditta farà riferimento al responsabile dell' U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica per gli accordi relativi all'organizzazione degli interventi.

L'Amministrazione si impegna, per la durata della garanzia, a non eseguire o far eseguire ad altri, interventi sulle apparecchiature in garanzia.

Art. 9 CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolti dal Direttore dell'Esecuzione del contratto in modo da assicurare lo svolgimento delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte. Il controllo tecnico, amministrativo e contabile è esercitato mediante l'utilizzo di comunicazioni scritte a mezzo PEC sino all'adozione da parte del Comune di Rosignano Marittimo di un'apposita piattaforma telematica, interoperabile, in formato aperto non proprietario, tale da garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

L'attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione è condotta per l'intera durata del contratto con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, ed è riportata, in forma scritta, in appositi verbali, anche al fine di segnalare tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti tali da giustificare l'applicazione delle penali previste nel contratto o da condurre alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in forma scritta, nei quali sono riportate, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite. L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a quanto contenuto negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di formulare contestazioni scritte e di formalizzare le proprie riserve nel documento nel quale sono contabilizzate le prestazioni oggetto di contestazione, secondo le modalità consentite dallo strumento elettronico di cui al primo comma, utilizzato dal Direttore dell'Esecuzione per la contabilità.

Art. 10 PENALI

Ove non si rispettino i tempi di esecuzione di tutte le prestazioni sopra descritte, sarà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi prestabiliti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, verranno contestati al fornitore; il medesimo dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso dopo due richiami scritti per il mancato rispetto dei tempi di realizzazione e di intervento in assistenza, senza che il fornitore abbia adempiuto, l' Ente appaltatore potrà commissionare il servizio di assistenza a terzi, con oneri a carico dell'appaltatore da introitare mediante rivalsa sulla cauzione. L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 11 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO/ FORNITURA PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si rimanda a quanto disposto all'art. 7 del presente capitolato.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di prestazione previa emissione di fattura con cadenza semestrale anticipata, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Rosignano Marittimo corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile, dopo verifica di corretta funzionalità positiva previo accertamento della prestazione in termini di quantità e qualità. L'emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 VERIFICA DI CONFORMITA'/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 45 giorni dal termine del periodo contrattuale.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E., sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio/fornitura eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 11.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio/fornitura.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice. L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra nel rispetto del relativo C.C.N.L. vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 14 SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Art. 15 COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

E', altresì, a carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART.16 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'esecuzione della presente fornitura comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ed è parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.